

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1480

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMELLONI, CORBINO, CHIOSTERGI, SARAGAT, VIGORELLI

Seduta del 20 luglio 1950

Inchiesta parlamentare sul funzionamento dell'amministrazione pubblica e sul modo di migliorarne l'efficienza tecnica

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ovunque diffusa in Italia la convinzione — non occorre dir qui se fondata sempre o no — che la macchina dello Stato si muova con fortissimi attriti, con un costo troppo alto in relazione ai servizi resi, con lentezza e con attrezzature tecnicamente superate, con norme interne che si sono complicate stratificandosi, con sperperi da un lato e con singolari avarizie dall'altro, con inconvenienti di cui solo saltuariamente si fanno eco la stampa o i parlamentari, ma che non possono essere esaminati in occasione del solo caso singolo. I contribuenti italiani, che dedicano quasi un quarto del loro reddito al funzionamento dell'amministrazione pubblica, devono essere rassicurati che il prodotto del le due ore che essi consacrano, nel loro quotidiano lavoro, alla spesa per tale amministrazione, è erogato nel modo migliore; che, in paragone agli Stati più moderni, i servizi resi dallo Stato italiano non presentano gravi e irreparabili deficienze o che, se deficienze si riscontrano, ad esse si possa, in breve tempo, porre termine.

Nella lunga serie di sforzi compiuti dall'unità ad oggi, dai tentativi di migliore organizzazione degli uffici del Ricasoli, del Lanza e del Minghetti, fino alle numerose disposizioni intese soprattutto al miglioramento dello stato giuridico ed economico dei dipendenti, si giunse nel 1921 all'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta

sull'ordinamento delle Amministrazioni di Stato e sulle condizioni del personale (legge 16 marzo 1921, n. 260).

La pregevole relazione, stesa dal Presidente senatore Cassis, è oggi superata, sebbene abbia costituito un documento di notevole contributo, in quel momento, alla preparazione di elementi per affrontare la soluzione del vasto e complesso problema: contributo che ci ammonisce sull'importanza di un'indagine non condotta dall'esecutivo, ma dall'organo legislativo. Infatti la diagnosi dei mali che affliggono la pubblica amministrazione difficilmente può essere compiuta dallo stesso ammalato; e, ad avviso dei proponenti, è perciò compito del Parlamento, di compiere l'indagine necessaria, quale indispensabile premessa per una seria riforma burocratica. Tale è il principio al quale ebbe ad ispirarsi l'onorevole Giolitti quando sostenne alla Camera dei deputati (tornata 3 marzo 1921) «la necessità di affidare al Parlamento la riforma dell'amministrazione, che le commissioni istituite dai ministri non possono attuare, perché composte di funzionari, e perciò di persone non del tutto obiettive né concordi negli interessi e nei fini» pur rilevando che sarebbe stato però utile che la Commissione avesse sentito la voce degli impiegati.

La nomina di un ministro senza portafoglio, incaricato di preparare le basi per una riforma burocratica, che da più parti e

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

da molto tempo si invoca, rende attuale l'esigenza di esaminare il problema in modo più ampio. Il tema della riforma della burocrazia è infatti connesso con quello di altre riforme dell'amministrazione pubblica. Occorre rivedere severamente l'organizzazione del lavoro, gli strumenti di cui si dispone, il coordinamento degli uffici; occorre affrontare con attento esame i costi dei servizi resi; occorre implacabilmente eliminare gli sperperi, migliorare e ammodernare modi, strumenti e ambienti di lavoro, oltreché molte norme regolamentari.

L'inchiesta parlamentare che si propone, avrà il compito di accertare il grado di efficienza tecnica delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; di attuare tutte quelle indagini che le consentano di appurare la validità di critiche che le pervengano, o di studiare ogni proposta che le venga inoltrata ai fini del miglioramento di tale efficienza; di suggerire, infine, i modi concreti per giungere rapidamente a tale miglioramento. A tale uopo l'indagine deve essere comparativa con il grado di efficienza e i modi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche nei Paesi esteri più evoluti; con i raffronti tra costo e rendimento dei pubblici servizi nei vari Paesi, con i mezzi tecnici utilizzati dalle

amministrazioni pubbliche altrove. Le possibilità di introduzione dei canoni di una moderna organizzazione scientifica del lavoro, di normalizzazione e di semplificazione del lavoro, di una moderna selezione e di un moderno addestramento dei funzionari, tenendo conto della grande importanza assunta dallo Stato nei temi economici; la semplificazione delle norme di controllo rinvigorendone la severità, infine la larga pubblicità di tutti i compensi pagati con varia denominazione ad alcuni dei funzionari dello Stato e delle cosiddette « gestioni speciali », non del tutto soppresse, sono alcuni dei temi che, a titolo esemplificativo, la Commissione potrà esaminare.

I proponenti si augurano che l'inchiesta parlamentare — questo strumento che la Costituzione mette a nostra disposizione, e che in altri tempi fra noi, e costantemente in Inghilterra, ad esempio, ha fornito documenti fondamentali alla vita e all'informativa del Paese, non meno che al progresso legislativo — possa finalmente offrire all'Italia quel materiale indispensabile a una seria riforma amministrativa e burocratica che è condizione stessa della rinnovata esistenza democratica del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita una Commissione parlamentare con l'incarico:

a) di accertamento delle condizioni tecniche di funzionamento delle amministrazioni centrali e dei servizi che ne dipendono;

b) di raffronto del grado di efficienza con quello delle consimili amministrazioni di altri Paesi;

c) di studio delle innovazioni consigliate dall'indagine, anche in relazione a possibili semplificazioni, a miglior ordinamento o completamento di servizi;

d) di esame delle economie e dei vantaggi ottenibili con le proposte modificazioni.

ART. 2.

La Commissione è composta di quindici deputati, scelti dal Presidente della Camera. La Commissione eleggerà nel suo seno il presidente.

ART. 3.

Per l'esecuzione del suo mandato, la Commissione avrà i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione.

ART. 4.

La Commissione dovrà presentare la propria relazione alla Camera non oltre il 30 giugno 1951.